



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale X  
Politiche Sociali ed Educative  
Servizio Contrasto Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

### **Chiarimento richiesto n. 1 (21/10/2009)**

L'art 4 del capitolato speciale di appalto riferito al bando di cui all'oggetto recita letteralmente: "l'ente che si assumerà l'incarico dell'organizzazione delle attività appaltate, dovrà essere accreditato quale ente di formazione secondo la vigente normativa regionale".

A Tale fine si chiede di sapere se, nel caso in cui a concorrere sia un raggruppamento temporaneo, l'accreditamento è requisito essenziale richiesto a tutti i componenti il raggruppamento oppure è sufficiente che almeno uno di questi posseda l'accreditamento quale ente di formazione secondo la vigente normativa regionale.

### **Risposta n. 1**

**Il requisito dell'accreditamento quale ente di formazione deve essere posseduto da ciascuno dei prestatori di servizio e quindi da tutti i componenti l'eventuale raggruppamento. Ciò si evince sia dall'art. 4 e 5 del capitolato che dal punto III.2.1) del bando.**

### **Chiarimento richiesto n. 2 (28/10/2009)**

Il Bando di gara prevede al punto III.2.1 dopo la lettera l) "*di essere accreditato quale ente di formazione secondo la normativa vigente*" ed il C.S.A. all'art. 5 "Requisiti ed adempimenti per la partecipazione alla gara" ribadisce sia al comma 4 – 3<sup>a</sup> alinea "*gli enti sono tenuti a dimostrare il possesso dell'accreditamento quale ente di formazione*" che dall'ultimo capoverso dello stesso comma che recita: "*Inoltre l'Ente che si assumerà la responsabilità dell'organizzazione delle attività, oggetto della gara, dovrà dimostrare, anche con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, di essere accreditato quale ente di formazione ai sensi della normativa regionale vigente*".

Stante la natura del requisito richiesto evidentemente di carattere "tecnico", si chiede di confermare se detto requisito, così come gli altri eventuali di carattere economico, finanziari ed organizzativi, siano producibili utilizzando lo strumento dell'avvalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.

### **Risposta n. 2**

**La risposta è positiva. L'avvalimento potrà essere utilizzato secondo le modalità ed i limiti previsti dallo stesso art. 49 del Decreto Legislativo sopra indicato.**

**Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente  
(Dr. Antonio Moscato)**